

GUIDA N. 2

Errori comuni da evitare nell'aggiornamento delle graduatorie provinciali (GPS): servizi, titoli culturali e abilitazione su materia.

Fino al 31 maggio è possibile presentare domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). In questo articolo proviamo a far luce su alcuni errori comuni che vengono commessi dai candidati.

CARICAMENTO DEI SERVIZI.

In generale i titoli di servizio devono essere caricati **una sola volta per una sola graduatoria**. Sarà poi il sistema a valutarli automaticamente su tutte le altre graduatorie richieste dall'interessato (come specifico o aspecifico a seconda del tipo di servizio).

È dunque **sbagliato caricare lo stesso servizio sia come specifico che come aspecifico** su diverse graduatorie perché in tal caso si darà luogo a una duplice valutazione dello stesso servizio.

CARICAMENTO DEI TITOLI CULTURALI.

I titoli culturali devono essere dichiarati per ogni "tipologia" di graduatoria. Se l'aspirante chiede l'inserimento **in due distinte "tipologie"** di graduatorie (es: **TAB3 e TAB4**) **dovrà caricare i titoli distintamente per ciascuna di esse**.

Se invece si chiede l'inserimento per due distinte classi di concorso ma afferenti **alla stessa tabella** (es: **TAB4**) i titoli culturali vanno indicati **solo una volta**.

INDICAZIONE DELL'ABILITAZIONE SU MATERIA PER I DOCENTI SPECIALIZZATI.

I docenti specializzati su sostegno che inseriscono la relativa graduatoria (**TAB7 e TAB8**) devono fare attenzione al fatto che alla voce **B.1** possono dichiarare il possesso dell'abilitazione su posto o classe di concorso **per lo specifico grado**.

In sostanza **il possesso dell'abilitazione su materia**, dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo anche per le graduatorie di sostegno. Questo vale anche per gli abilitati su **infanzia\primaria**, compresi i diplomati magistrali ante **2001/2002** e i laureati in scienze della formazione primaria. Molte volte invece **l'indicazione dell'abilitazione su materia viene omessa** con la conseguente mancanza di tale punteggio.

LAUREA TITOLO di ACCESSO AI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO.

Sempre con riferimento alla **TAB7**, il Ministero dell'Istruzione con la FAQ 54 ha finalmente chiarito che, la **laurea non è dichiarabile nel caso in cui stata utilizzata come titolo di accesso al TFA sostegno**. Quindi coloro che hanno avuto accesso al percorso di specializzazione tramite la laurea non possono dichiararla come titolo ulteriore.

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA.

Molti candidati indicano erroneamente nella voce "Diploma di Istituto Tecnico Superiore (ITS)", prevista dalle tabelle di valutazione dei titoli, **il diploma di scuola secondaria di secondo grado**.

Gli **I.T.S.** (Istituti tecnici superiori) non devono essere confusi con gli Istituti Tecnici facenti parte della scuola secondaria di II grado (talvolta chiamata anche scuola superiore). **Gli I.T.S.**, infatti, fanno parte dell'istruzione terziaria non universitaria e non vanno confusi **con gli I.T.** che invece fanno parte dell'istruzione secondaria.

É quindi assolutamente errato indicare in tale voce il diploma della scuola secondaria di secondo grado, anche nel caso in cui si tratti di un secondo diploma.

GPS: chi si inserisce per nuove classi di concorso, non deve nuovamente dichiarare i titoli di servizio.

Molti docenti, già inseriti in graduatorie, aggiungono in quest'occasione ulteriori classi di concorso per le quali nel frattempo hanno maturato i requisiti di accesso.

Cosa fare con i titoli di servizio già dichiarati in occasione dei precedenti aggiornamenti? Devono essere dichiarati nuovamente?

Chiariamo subito che la regola fondamentale è che i titoli di servizio vanno **dichiarati una sola volta per una sola graduatoria**. Di regola vanno dichiarati **come servizi specifici** (indicando la tipologia di **servizio specifico a.C1**).

In automatico la piattaforma, in una fase successiva, li valuterà come specifici o aspecifici (a seconda dei casi) sulle altre graduatorie.

Il discorso è analogo anche quando si provvede all'inserimento di nuove classi di **concorso\tipologie di posto**. I servizi già dichiarati non devono essere dichiarati nuovamente, anche qualora **la TAB** di pertinenza della graduatoria sia diversa (TAB1, TAB2, TAB3, TAB4, ecc.).

Infatti, una volta inserite le nuove classi di concorso, **i servizi già dichiarati verranno valutati in automatico su tutte le graduatorie richieste.**

Resta ovviamente fermo che dovranno essere dichiarati tutti i nuovi servizi conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento delle graduatorie e mai dichiarati.

Sul punto il Ministero ha emanato la FAQ ufficiale n. 51.

Si badi che il discorso è diverso nel caso dei titoli culturali.

Ero già inserito nelle GPS 2020, ora devo aggiornare le precedenti classi di concorso, **ma inserire ex novo una nuova classe di concorso**, devo dichiarare nuovamente i servizi già inseriti nelle **GPS 2020**? Cambia qualcosa se la TAB di appartenenza della nuova classe di concorso non è tra quelle già inserite nel 2020?

No, i servizi (punto **C** delle tabelle di valutazione) già inseriti varranno anche per **LA NUOVA GRADUATORIA richiesta**, anche se la tabella di valutazione di riferimento non è fra quelle già presenti nel **2020**. Infatti, i servizi espressi **saranno ribaltati automaticamente** su tutte le graduatorie richieste. Devono, ovviamente essere aggiunti i nuovi servizi per le valutazioni.

GPS: chi ha utilizzato la laurea come titolo accesso al TFA sostegno non può dichiararla ai fini del punteggio.

Secondo la FAQ, al punto **B1** i **docenti abilitati su materia** potranno dichiarare l'abilitazione su materia nella voce **A.1** della **tabella 7**, il che in realtà era già pacifico. Infatti, chi oltre ad avere la specializzazione sul sostegno, possiede anche l'abilitazione su materia sullo specifico grado, potrà dichiararla come ulteriore titolo valutabile ai sensi della voce **B1**.

Al contrario, per quanto concerne il **punto B2** (Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello), questo **non potrà essere dichiarato da chi ha utilizzato la laurea per l'accesso al percorso di specializzazione** sul sostegno.

Questo perché la voce **B.2** prevede che il titolo è dichiarabile solo se non costituisce titolo di accesso al punto **A.1** (cioè al percorso di specializzazione).

Il titolo di laurea potrà essere dichiarato invece da chi ha avuto accesso al percorso di specializzazione tramite un'altra laurea magistrale\specialistica\vecchio ordinamento oppure con il **Diploma ITP**.

A cura del sindacato di Base

UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA' COSENZA

Dr. Antonio Altomare